

Sentenza della Corte costituzionale n. 120/2024

Materia: bilancio e contabilità pubblica; armonizzazione dei bilanci pubblici.

Parametri invocati: articoli 81, 97, primo comma e 117 secondo comma, lettera e) della Costituzione; articoli 3, 5 e 120 secondo comma, Cost.; principio di equilibrio e di sana gestione finanziaria del bilancio; principi di copertura pluriennale della spesa, di responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo e di equità intergenerazionale; articolo 42, comma 12, del d.lgs. 118/2011 (come norma interposta).

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale.

Rimettente: Corte dei conti – sezioni riunite per la Regione Siciliana

Oggetto: articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli), come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8 (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili dei conti giudiziali e dei controlli), e articolo 5 della legge della Regione Siciliana 26 novembre 2021, n. 30 (Assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e per il triennio 2021/2023).

Esito: illegittimità costituzionale.

La Corte dei conti, sezioni riunite per la Regione Siciliana, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni in epigrafe nel corso del giudizio di parifica del rendiconto generale della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2021.

Secondo il giudice rimettente l'articolo 7 del d.lgs. 158/2019 costituirebbe deroga ai principi generali di cui all'articolo 42, comma 12, del d.lgs. 118/2011 e all'allegato 4/2, paragrafi da 9.2.20 a 9.2.30, del medesimo decreto, previsti dal legislatore statale nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva nella materia armonizzazione dei bilanci pubblici ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost.

In particolare, il rimettente censura l'articolo 7 del d.lgs. 158/2019 nella parte in cui prevede di ripianare in dieci anni il disavanzo emerso nel 2018 e di sospendere per il 2021 il ripiano della quota annuale, rinviandone il recupero a partire dal 2022. Secondo il *giudice a quo*, l'articolo 7 del d.lgs. 158/2019 e l'articolo 5 della legge Regione Siciliana 30/2021 costituirebbero una deroga al "modello uniforme" delineato dall'articolo 42, comma 12, del d.lgs. 118/2011 – che rappresenterebbe norma interposta rispetto all'articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost. nella materia armonizzazione dei bilanci pubblici – in quanto detterebbero per la sola Regione Siciliana regole sostanziali difformi da quelle previste per le altre Regioni. Tale difformità comporterebbe, altresì, la violazione degli articoli 81 e 97, primo comma, Cost., sotto il profilo della lesione dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, degli interdipendenti principi di copertura pluriennale della spesa, di responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo e

di equità intergenerazionale, nonché degli articoli 3, 5 e 120, secondo comma, Cost., in quanto la disciplina di adeguamento dell'ordinamento regionale siciliano in materia di rientro dal disavanzo disporrebbe un irragionevole trattamento di maggior favore, discostandosi dall'uniforme paradigma statale che declina l'unità finanziaria ed economica della Repubblica sottesa alla disciplina della finanza pubblica.

La Corte Costituzionale ha innanzitutto ritenuto non fondati i profili di inammissibilità eccepiti dalla difesa della Regione Siciliana che aveva *medio tempore* impugnato la delibera di parifica delle sezioni territoriali dinnanzi alla Corte dei Conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione.

Nel merito, la Corte Costituzionale ha ritenuto fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte dei Conti in riferimento agli articoli 81, 97, primo comma, Cost., nonché per lesione del principio di equilibrio e di sana gestione finanziaria del bilancio e degli interdipendenti principi di copertura pluriennale della spesa, di responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo e di equità intergenerazionale. Richiamando un proprio precedente emesso in relazione a norme analoghe (sentenza n. 9 del 2024), la Corte ha affermato che per effetto della normativa censurata la Regione Siciliana può beneficiare per il 2021 di un indebito ampliamento della capacità di spesa pari alle quote di disavanzo relative al 2018 non recuperate, il cui ripiano è stato sospeso e rinviato in quote decennali a partire dal 2022. La possibilità di sospendere per un anno il pagamento delle quote di disavanzo pregresso, in una situazione già precaria per le finanze pubbliche siciliane, non fa che aggravare la situazione finanziaria della Regione, dal momento che, anziché intraprendere un percorso responsabile di contrazione della spesa, ne favorisce l'espansione, riducendo, fino ad azzerare per il 2021, l'onere restitutorio sottoscritto in precedenza dalla Regione con il piano di rientro. Tale scelta si ripercuote inevitabilmente sui già delicati equilibri di bilancio regionali, presidiati dagli articoli 81 e 97, primo comma, Cost., nonché sugli interdipendenti principi di copertura pluriennale della spesa, di responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo e di equità intergenerazionale.

La Corte ha ritenuto, altresì, fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti dell'articolo 5 della l.r. Sicilia 30/2021. La disposizione censurata, infatti, ha rideterminato integralmente il previgente percorso di rientro dal disavanzo della Regione Siciliana, recependo le innovazioni introdotte dalla normativa di attuazione statutaria di cui all'articolo 7 del d.lgs. 158/2019, sospendendo e dilatando i tempi di recupero del disavanzo.